



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 3/8 DEL 16.1.2009

Oggetto: **Legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 recante “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto”. Sentenza Corte Costituzionale n. 411 del 3 dicembre 2008. Operatività Albo Regionale Appaltatori. Presa d'atto.**

L'Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che con la sentenza n. 411, depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2008, la Corte Costituzionale, in accoglimento del ricorso in via principale, proposto dal Governo avverso la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5. recante “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto”, riconoscendo fondate nel merito le censure prospettate, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, totale o parziale, di una serie di disposizioni della medesima legge, affermando, sostanzialmente, che la competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di esclusivo interesse regionale, riconosciuta alla Regione Autonoma della Sardegna dall'articolo 3, lettera e) dello Statuto speciale, non si estende alle materie relative alle procedure di gara e all'attività di progettazione e di esecuzione del rapporto contrattuale.

Tali materie sono, infatti, attratte, secondo il Giudice costituzionale, alla competenza dello Stato in quanto afferiscono, per un verso alla materia “tutela della concorrenza” e, per altro verso, alla materia “ordinamento civile” che il secondo comma dell'art. 117 della Costituzione assegna, in via esclusiva, allo Stato.

I Giudici della Consulta confermano, così, il consolidato orientamento delle precedenti pronunce che hanno recentemente interessato, sia una serie di leggi regionali in materia di appalti pubblici, sia numerosi ricorsi delle Regioni avverso l'art. 4 del Codice dei contratti concernente il regime



delle competenza nella materia dei contratti pubblici, che hanno visto le Regioni sempre soccombenti (Sentenze 345/2004, 401/2007, 430/2007, 431/2007, 320/2007, 322/2008).

L'Assessore rammenta che la Giunta regionale aveva operato nella direzione della piena valorizzazione della competenza esclusiva in materia di lavori pubblici di interesse regionale, licenziando, in assenza di norme statali, il disegno di legge sugli appalti pubblici, con due distinte deliberazioni, la prima in data 8 luglio 2005 e la seconda, a seguito delle consultazioni con il sistema delle istituzioni pubbliche e degli operatori, in data 24 gennaio 2006. L'impegno istituzionale è stato assunto dalla Giunta regionale ben prima, dunque, dell'approvazione, da parte del Governo nazionale, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

La sentenza della Corte Costituzionale 17 dicembre 2008 n. 411, nel dichiarare illegittime diverse disposizioni della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 non ne stravolge, peraltro, l'impianto originario. Le norme, parzialmente o totalmente, cassate sono, infatti, da intendersi automaticamente sostituite dalle corrispondenti norme statali del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.. Rispetto ad esse risulta, tuttavia, necessario un immediato intervento di coordinamento, attraverso l'adozione di un atto di indirizzo interpretativo e applicativo della legge regionale che dovrà coordinare l'articolato normativo preesistente, con il nuovo assetto normativo discendente dall'intervento della Suprema Corte, anche alla luce delle disposizioni di adeguamento comunitario di cui al D.Lgs. 152/2008, nelle more di un adeguamento complessivo della legislazione regionale sugli appalti al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal Terzo Decreto correttivo.

Particolare rilievo assume, tuttavia, nel delineato contesto normativo post-sentenza, la dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 24 della legge regionale 5/2007, rubricato "Qualificazione negli appalti" e dell'art. 30, comma 3, recante integrazioni al comma 1, art. 21 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14, censurati nella parte in cui introducono diverse modalità di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

L'Assessore rammenta che la legge regionale 9 agosto 2002, n. 14 ha introdotto norme in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito del territorio regionale. Con sentenza 29 gennaio 2005, n. 65 la Consulta ha dichiarato, d'ufficio, l'inammissibilità delle censure invocate dal Governo a causa della indeterminatezza dei rilievi sollevati.

Il primo comma del richiamato articolo 24 della legge regionale 5/2007 recita "I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici che si svolgono nel territorio regionale devono essere qualificati



ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14, e successive modifiche, o, in alternativa, ai sensi della normativa statale in materia, norme alle quali espressamente si rinvia; pertanto le stazioni appaltanti opere pubbliche da eseguire nell'ambito del territorio regionale, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, devono ammettere agli appalti di tali opere sia imprese aventi la sola iscrizione all'albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche, sia imprese in possesso della sola attestazione rilasciata dalle SOA (Società Organismi di Attestazione)".

La norma richiamata fissa il principio della equivalenza tra sistema A.R.A e sistema S.O.A dal quale principio discende l'obbligo, per tutte le stazioni appaltanti che operano nel territorio regionale (comprese le amministrazioni dello Stato) - a prescindere, dunque, dalla fonte di finanziamento - di ammettere agli appalti sia gli operatori qualificati A.R.A., sia gli operatori qualificati S.O.A.. Stante il petitum invocato nel ricorso, la dichiarazione di incostituzionalità della suprema Corte, in virtù del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ha, pertanto, l'effetto di intervenire, esclusivamente, sull'estensione dell'obbligo di ammissione agli appalti degli operatori A.R.A. "indipendentemente dalla fonte di finanziamento".

In linea di principio, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di carattere generale (nella specie l'art. 24, primo comma, legge regionale n. 5/2007), non implica, in assenza di specifico accertamento da parte del Giudice delle leggi, l'illegittimità costituzionale di disposizioni di legge derivanti dal medesimo principio (nella specie, legge regionale 9 agosto 2002, n. 14, in particolare articoli 1 e 2 che sanciscono il generale principio della "sufficienza" del sistema regionale pubblico di attestazione della qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici che si svolgono nell'ambito del territorio regionale).

L'Assessore osserva, inoltre, che la legge regionale 14/2002 non è stata abrogata, né espressamente, né implicitamente dalla legge regionale 5/2007. Per questa ragione, sulla base dei pareri legali già acquisiti, deve ritenersi, anche sotto il profilo formale, che l'eliminazione degli articoli 24 e 30, comma 3 non possa comportare alcuna ricaduta sul sistema di qualificazione regionale e non possa, pertanto, avere effetto caducante nei confronti di altre e diverse disposizioni normative al momento non impugnate.

Il sistema pubblico di attestazione, aperto a tutte le imprese, sia italiane, sia straniere, in virtù dell'assenza di ogni collegamento tra operatori e Regione Sardegna, appare, inoltre, rispettoso dei principi del Trattato di libera concorrenza e di libera circolazione dei servizi.

Per le considerazioni sopra esposte l'Assessore riferisce che - in assenza di una specifica pronuncia della Suprema Corte sulla Legge regionale 9 agosto 2002, n. 14 - l'Albo regionale degli



appaltatori sia da ritenersi operativo, essendosi la stessa Corte limitata a dichiarare l'illegittimità delle sole disposizioni contenute negli articoli 24 e 30, comma 1 della Legge regionale 5/2007.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici

DELIBERA

- di prendere atto che la Sentenza 17 dicembre 2008, n. 411 della Suprema Corte, pur avendo cassato gli articoli 24 e 30, comma 3 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, concernenti, rispettivamente “Qualificazione negli appalti” e riallineamento alla qualificazione dei consorzi stabili dell’art. 21, comma 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14 (recante “Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito del territorio regionale”), non ha effetto caducante nei confronti della medesima legge regionale n. 14/2002, allo stato non impugnata e non comporta, pertanto, alcuna ricaduta sul vigente sistema di qualificazione regionale;
- di confermare, in assenza di una specifica pronuncia della Suprema Corte sulla legge regionale 9 agosto 2002, n. 14, l’operatività dell’Albo Regionale degli Appaltatori;
- di dare mandato all’Assessore dei Lavori Pubblici per l’elaborazione di un atto di indirizzo interpretativo e applicativo della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della legge regionale 13.11.1998, n. 31, al fine di coordinare l’articolato normativo della legge regionale n. 5/2007, con il nuovo assetto normativo discendente dall’intervento della Suprema Corte, anche alla luce delle disposizioni di adeguamento comunitario di cui al D.Lgs. 152/2008, nelle more di un adeguamento complessivo della legislazione regionale sugli appalti al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

Il Direttore Generale

Fulvio Dettori

Il Vicepresidente

Carlo Mannoni